

Convenzione contro il doping

Conclusa a Strasburgo il 16 novembre 1989

Approvata dall'Assemblea federale il 22 settembre 1992¹

Ratificata con strumento depositato dalla Svizzera il 5 novembre 1992

Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1993

(Stato 1° gennaio 2025)

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, gli altri Stati Parte della Convenzione culturale europea² come pure gli altri Stati firmatari della presente Convenzione;

considerato che lo scopo del Consiglio d'Europa è di realizzare un'unione più stretta tra i suoi membri al fine di salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi che costituiscono il loro patrimonio comune e di favorire il loro progresso economico e sociale;

consapevoli dell'importanza del ruolo dello sport nella tutela della salute, nell'educazione morale e fisica e nel promovimento della mutua comprensione internazionale;

preoccupati dall'impiego viepiù diffuso di prodotti e di metodi di doping tra gli sportivi in ogni tipo di sport e dalle sue conseguenze per la salute degli sportivi e per il futuro dello sport;

attenti alle minacce che tale problema fa gravare sui principi etici e sui valori educativi promossi dalla Carta olimpica, la Carta internazionale dello sport e dell'educazione fisica dell'UNESCO e dalla Risoluzione (76) 41 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa nota come «Carta europea dello sport per tutti»;

considerati i regolamenti, le politiche e le dichiarazioni adottate dalle organizzazioni sportive internazionali nell'ambito della lotta contro il doping;

coscienti delle responsabilità complementari che i poteri pubblici e le organizzazioni sportive volontarie hanno nell'ambito della lotta contro il doping nello sport e, in particolare, nel garantire un corretto e leale svolgimento delle manifestazioni sportive come pure della tutela della salute di coloro che vi partecipano;

riconoscendo che detti poteri e organizzazioni devono collaborare a tutti i livelli;

ricordando le risoluzioni sul doping adottate dalla Conferenza dei ministri europei responsabili dello sport ed in particolare la Risoluzione n. 1 adottata alla 6ª Conferenza a Reykjavik nel 1989;

ricordando che il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha già adottato la Risoluzione (67) 12 sul doping degli atleti, la raccomandazione n. R (79) 8 concernente

RU 1993 1238; FF 1992 II 1137

¹ RU 1993 1237

² RS 0.440.1

il doping nello sport, la raccomandazione n. R (84) 19 relativa alla Carta europea contro il doping nello sport e la raccomandazione n. R (88) 12 concernente l'istituzione di controlli antidoping senza preavviso al di fuori delle competizioni;

ricordando la Raccomandazione n. 5 sul doping adottata dalla 2^a Conferenza internazionale dei ministri e alti funzionari responsabili dell'educazione fisica e dello sport, organizzata dall'UNESCO a Mosca (1988);

decisi, tuttavia, a proseguire e a rafforzare la loro cooperazione nell'intento di ridurre e, in seguito, eliminare il doping nello sport tenendo conto dei valori etici e delle misure pratiche previste da questi strumenti,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Scopo della Convenzione

Nell'intento di ridurre e, in seguito, eliminare la pratica del doping nello sport, le Parti s'impegnano ad adottare, entro i limiti dello loro rispettive norme costituzionali, i provvedimenti necessari per l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.

Art. 2 Definizioni e campo d'applicazione della Convenzione

(1) Ai fini della presente Convenzione:

- a) l'espressione «doping nello sport» significa la somministrazione agli sportivi o l'uso da parte di questi ultimi delle classi farmacologiche di agenti dopanti o di metodi di doping;
- b) per «classi farmacologiche di agenti dopanti o di metodi di doping» s'intende, fatto salvo il capoverso 2 qui sotto, le classi di agenti dopanti e di metodi di doping vietati dalle organizzazioni sportive internazionali competenti e figuranti nelle liste approvate dal gruppo permanente di vigilanza giusta l'articolo 11 capoverso 1 lettera b;
- c) per «sportivi» si intendono le persone che partecipano abitualmente ad attività sportive organizzate.

(2) Fin tanto che una lista delle classi farmacologiche vietate di agenti dopanti e di metodi di doping non sarà stata approvata dal gruppo permanente di vigilanza giusta l'articolo 11 capoverso 1 lettera b, la lista di referenza figurante nell'allegato alla presente Convenzione è applicabile.

Art. 3 Coordinazione interna

(1) Le Parti coordinano le politiche e le azioni dei loro servizi governativi e degli altri organi pubblici interessati dalla lotta contro il doping nello sport.

(2) Esse provvedono all'applicazione pratica della presente Convenzione e, in particolare, a soddisfare le esigenze dell'articolo 7 affidando, se del caso, l'esecuzione di

alcune disposizioni della Convenzione ad un'autorità sportiva del governo o ad una non governativa designata a tal fine, oppure ad un'organizzazione sportiva.

Art. 4 Misure destinate a limitare la disponibilità e l'uso di agenti e di metodi dopanti proibiti

(1) Le parti adottano, a seconda dei casi, una legislazione, regolamenti o misure amministrative atte a ridurre la disponibilità (e segnatamente disposizioni destinate a controllare la circolazione, la detenzione, l'importazione, la distribuzione e la vendita) come pure l'impiego nello sport di agenti e metodi dopanti proibiti e, in particolare, di steroidi anabolizzanti.

(2) A tal fine le Parti o, se del caso, le organizzazioni non governative competenti subordinano i criteri per la fornitura di sovvenzioni pubbliche alle organizzazioni sportive all'applicazione effettiva, da parte di queste ultime, delle norme antidoping.

(3) Inoltre, le Parti:

- a) aiutano le loro organizzazioni sportive a finanziare i controlli e le analisi antidoping, sia mediante sovvenzioni o sussidi diretti, sia tenendo conto del costo di tali controlli e analisi nel fissare l'ammontare globale delle sovvenzioni o dei sussidi da concedere a queste organizzazioni;
- b) prendono i dovuti provvedimenti per negare il versamento di sussidi, destinati all'allenamento, provenienti da fondi pubblici a sportivi che sono stati sospesi in seguito alla scoperta di un'infrazione al regolamento sul doping nello sport, e ciò durante il periodo della loro sospensione;
- c) promuovono e, se del caso, facilitano l'esecuzione, da parte delle loro organizzazioni sportive, dei controlli antidoping richiesti dalle competenti organizzazioni sportive internazionali, sia durante che al di fuori delle competizioni; e
- d) promuovono e facilitano la conclusione, da parte delle organizzazioni sportive, di accordi che autorizzano i gruppi abilitati di controllo antidoping a sottoporre i loro membri a test in altri Paesi.

(4) Le Parti si riservano il diritto di adottare regolamenti antidoping e di organizzare controlli antidoping di propria iniziativa e sotto la propria responsabilità, sempre che siano compatibili con i pertinenti principi della presente Convenzione.

Art. 5 Laboratori

(1) Ogni Parte s'impegna:

- a) a creare o facilitare la creazione sul proprio territorio di uno o più laboratori di controllo antidoping suscettibili d'ottenere l'autorizzazione conformemente ai criteri adottati dalle competenti organizzazioni sportive internazionali e approvate dal gruppo permanente giusta l'articolo 11 capoverso 1 lettera b;
- b) oppure ad aiutare le proprie organizzazioni sportive ad avere accesso ad un tale laboratorio situato sul territorio di un'altra Parte.

(2) Questi laboratori sono incoraggiati a:

- a) prendere le misure adeguate per ingaggiare e conservare, formare e riqualificare professionalmente personale specializzato;
- b) intraprendere appropriati programmi di ricerca e di sviluppo sugli agenti dopanti e sui metodi impiegati o presumibilmente utilizzati a fini di doping nello sport, come pure negli ambiti della biochimica e della farmacologia analitica, per perseguire una migliore comprensione delle conseguenze delle differenti sostanze sull'organismo umano e dei loro effetti sulle prestazioni sportive;
- c) pubblicare e diffondere rapidamente i nuovi dati risultanti dalle loro ricerche.

Art. 6 Educazione

(1) Le Parti s'impegnano ad elaborare e applicare, eventualmente collaborando con le organizzazioni sportive interessate e con i mass media, programmi educativi e campagne d'informazione che evidenzino i pericoli per la salute inerenti al doping e il conseguente oltraggio ai valori etici dello sport. Questi programmi e campagne d'informazione sono destinati sia ai giovani negli istituti scolastici e nelle società sportive e ai loro genitori, sia agli atleti adulti, ai responsabili e direttori sportivi e agli allenatori. Per le persone che lavorano in ambito medico, tali programmi educativi sottolineano l'importanza del rispetto della deontologia medica.

(2) Le Parti s'impegnano ad incoraggiare e promuovere, in stretta collaborazione con le organizzazioni sportive regionali, nazionali e internazionali interessate, ricerche relative all'elaborazione di programmi d'allenamento fisiologico e psicologico poggiati su criteri scientifici tutelanti l'integrità della persona umana.

Art. 7 Collaborazione con le organizzazioni sportive in materia di provvedimenti da attuare

(1) Le Parti s'impegnano ad incoraggiare le loro organizzazioni sportive e, mediante queste, le organizzazioni sportive internazionali, ad elaborare e applicare tutte le misure appropriate di loro competenza per lottare contro il doping nello sport.

(2) A tal fine incoraggiano le loro organizzazioni sportive a chiarire e armonizzare i loro diritti, obblighi e rispettivi doveri, in particolare mediante l'armonizzazione:

- a) dei loro regolamenti antidoping in base ai regolamenti adottati dalle competenti organizzazioni sportive internazionali;
- b) delle loro liste di classi farmacologiche di agenti dopanti e di metodi per doping proibiti, in base alle liste adottate dalle competenti organizzazioni sportive internazionali;
- c) dei loro metodi di controllo antidoping;
- d) delle loro procedure disciplinari, mediante l'applicazione dei principi riconosciuti a livello internazionale della giustizia naturale e garantendo il rispetto dei diritti fondamentali degli sportivi sospettati. Tali principi sono segnatamente i seguenti:
 - i) l'organo incaricato dell'istruzione dev'essere distinto dall'organo disciplinare,

- ii) le persone sospettate hanno diritto ad un processo equo e ad essere assistite o rappresentate,
 - iii) devono esservi disposizioni chiare ed applicabili praticamente che permettano di fare appello contro ogni sentenza;
 - e) delle loro procedure d'applicazione di sanzioni effettive ai responsabili, medici, veterinari, allenatori, fisioterapisti e altri responsabili o complici di infrazioni ai regolamenti antidoping da parte degli sportivi;
 - f) delle loro procedure di riconoscimento reciproco delle sospensioni e di altre sanzioni imposte da altre organizzazioni sportive nello stesso o in un altro Paese.
- (3) Inoltre, le Parti incoraggiano le loro organizzazioni sportive a:
- a) istituire, in quantità sufficiente per assicurarne l'efficacia, controlli antidoping non solo durante le competizioni, ma anche senza preavviso in ogni momento appropriato al di fuori delle competizioni. Tali controlli dovranno essere effettuati in modo uguale per tutti gli sportivi e dovranno comprendere test applicati e ripetuti su sportivi scelti, eventualmente, a caso;
 - b) concludere, con le organizzazioni sportive di altri Paesi, accordi che permettano di sottoporre uno sportivo che si allena in uno di questi Paesi a test praticati da un ente di controllo antidoping abilitato di quel Paese;
 - c) chiarire e armonizzare i regolamenti che concernono l'ammissione alle gare sportive e che includono i criteri antidoping;
 - d) incoraggiare gli sportivi a partecipare attivamente alla lotta contro il doping promossa dalle organizzazioni sportive internazionali;
 - e) utilizzare completamente ed efficacemente gli equipaggiamenti messi a loro disposizione per l'analisi antidoping nei laboratori menzionati all'articolo 5, sia durante che al di fuori delle competizioni sportive;
 - f) ricercare metodi scientifici di allenamento ed elaborare linee direttrici destinate a tutelare gli sportivi di ogni età e adatte ad ogni sport.

Art. 8 Cooperazione internazionale

(1) Le Parti agiscono in stretta collaborazione negli ambiti soggetti alla presente Convenzione e promuovono un'analoga cooperazione tra le loro organizzazioni sportive.

(2) Le Parti s'impegnano a:

- a) incoraggiare le loro organizzazioni sportive ad operare a favore dell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione in seno a tutte le organizzazioni sportive internazionali a cui esse sono affiliate, segnatamente rifiutando di omologare i primati mondiali o regionali che non sono corredati di risultati negativi di un test antidoping autentificato;
- b) promuovere la cooperazione tra il personale dei loro laboratori di controllo antidoping creati o funzionanti giusta l'articolo 5; e

- c) istituire una cooperazione bilaterale e multilaterale tra i loro organismi, autorità e organizzazioni competenti, per raggiungere, anche sul piano internazionale, gli obiettivi menzionati all'articolo 4 capoverso 1.

(3) Le Parti che dispongono di laboratori creati o funzionanti conformemente ai criteri definiti all'articolo 5, s'impegnano ad aiutare le altre Parti ad acquisire l'esperienza, la competenza e i procedimenti tecnici necessari per creare i loro propri laboratori.

Art. 9 Comunicazione d'informazioni

Ogni Parte trasmette al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa, tutte le informazioni pertinenti relative alle misure legislative o di altra natura che avrà preso nell'intento di conformarsi alle disposizioni della presente Convenzione.

Art. 10 Gruppo permanente di vigilanza

(1) Ai fini della presente Convenzione è costituito un gruppo permanente di vigilanza.

(2) Ogni Parte può farsi rappresentare in seno al gruppo permanente di vigilanza da uno o più delegati. Ogni Parte ha diritto ad un voto.

(3) Ogni Stato menzionato all'articolo 14 capoverso 1 che non è Parte alla presente Convenzione può farsi rappresentare al gruppo permanente di vigilanza da un osservatore.

(4) Il gruppo può, all'unanimità, invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa che non è Parte alla Convenzione e qualsiasi organizzazione sportiva o professionale interessata a farsi rappresentare da un osservatore a una o più delle sue riunioni.

(5) Il gruppo è convocato dal Segretario Generale. Tiene la sua prima riunione quanto prima e, in ogni caso, entro un anno a partire dall'entrata in vigore della Convenzione. In seguito, si riunisce ogni qual volta ciò sia necessario, su iniziativa del Segretario generale o di una Parte.

(6) La maggioranza delle Parti costituisce il quorum necessario per la tenuta di una seduta del gruppo.

(7) Il gruppo tiene le sue sedute a porte chiuse.

(8) Fatte salve le disposizioni della presente Convenzione, il gruppo stabilisce il suo regolamento interno e lo adotta mettendolo ai voti.

Art. 11

(1) Il gruppo permanente di vigilanza è incaricato di sorvegliare l'applicazione della presente Convenzione. Può in particolare:

- a) rivedere in permanenza le disposizioni della presente Convenzione ed esaminare le modificazioni che potrebbero averarsi necessarie;
- b) approvare la lista, ed ogni eventuale revisione, delle classi farmacologiche di agenti dopanti e di metodi di doping proibiti dalle organizzazioni sportive in-

ternazionali competenti menzionate all'articolo 2 capoversi 1 e 2, come pure i criteri di abilitazione dei laboratori, ed eventuali revisioni, adottati dalle medesime organizzazioni, menzionate all'articolo 5 capoverso 1 lettera a e fissare la data dell'entrata in vigore delle decisioni prese;

- c) ricorrere a consultazioni con le organizzazioni sportive interessate;
 - d) inviare alle Parti raccomandazioni concernenti le misure da adottare per l'applicazione della presente Convenzione;
 - e) raccomandare le adeguate misure per assicurare l'informazione delle competenti organizzazioni internazionali e del pubblico circa i lavori svolti nel quadro della presente Convenzione;
 - f) inviare al Comitato dei ministri raccomandazioni relative all'invito di Stati non membri del Consiglio d'Europa ad aderire alla presente Convenzione;
 - g) formulare proposte atte a migliorare l'efficacia della presente Convenzione.
- (2) Per l'adempimento del suo compito il gruppo permanente di vigilanza può, di propria iniziativa, prevedere riunioni di commissioni peritali.

Art. 12

Dopo ogni sua riunione il gruppo permanente di vigilanza trasmette al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa un rapporto sui suoi lavori e sul funzionamento della Convenzione.

Art. 13 Emendamenti agli articoli della Convenzione

(1) Emendamenti ad articoli della presente Convenzione possono essere proposti da una Parte, dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa o dal gruppo permanente di vigilanza.

(2) Ogni proposta d'emendamento è comunicata dal Segretario generale del Consiglio d'Europa agli Stati menzionati all'articolo 14 e ad ogni Stato che ha aderito o che è stato invitato ad aderire alla presente Convenzione giusta le disposizioni dell'articolo 16.

(3) Ogni emendamento proposto da una Parte o dal Comitato dei Ministri è comunicato al gruppo permanente di vigilanza almeno due mesi prima della riunione in cui l'emendamento deve essere esaminato. Se del caso, il gruppo permanente sottopone al Comitato dei ministri il suo parere concernente l'emendamento proposto dopo aver consultato le competenti organizzazioni sportive.

(4) Il comitato dei ministri esamina l'emendamento proposto come pure i pareri del gruppo di vigilanza e può adottare l'emendamento.

(5) Il testo di ogni emendamento adottato dal Comitato dei Ministri giusta il capoverso 4 del presente articolo è trasmesso alle Parti per approvazione.

(6) Ogni emendamento adottato giusta il capoverso 4 del presente articolo entra in vigore il primo giorno del mese che segue lo scadere del periodo di un mese dopo la

data in cui tutte le Parti hanno dichiarato al Segretario Generale di accettare l'emendamento.

Disposizioni finali

Art. 14

(1) La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli altri Stati Parte alla Convenzione culturale europea e degli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, i quali possono esprimere il loro accordo ad essere vincolati mediante:

- a) firma senza riserva di ratifica, d'accettazione o d'approvazione, o
- b) firma con riserva di ratifica, d'accettazione o d'approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.

(2) Gli strumenti di ratifica, d'accettazione o d'approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Art. 15

(1) La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue lo scadere del periodo di un mese dopo la data in cui cinque Stati, di cui almeno quattro membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro accordo ad essere vincolati dalla Convenzione giusta le disposizioni dell'articolo 14.

(2) Per ogni Stato firmatario che esprimerà ulteriormente il proprio accordo ad essere vincolato dalla Convenzione, questa entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue lo scadere del periodo di un mese dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione.

Art. 16

(1) Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, dopo aver consultato le Parti, potrà invitare ogni Stato non membro ad aderire alla Convenzione, mediante una decisione presa a maggioranza prevista dall'articolo 20 lettera d dello Statuto del Consiglio d'Europa³ e all'unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti che dispongono di un seggio nel Comitato.

(2) Per ogni Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue lo scadere del periodo di un mese dopo la data di deposito dello strumento d'adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

³ RS 0.192.030

Art. 17

(1) Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o di adesione, designare il o i territori ai quali si applicherà la Convenzione.

(2) In qualsiasi momento ulteriore, ogni Stato può, mediante dichiarazione all'attenzione del Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio designato nella dichiarazione. Per questo territorio, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue lo scadere del periodo di un mese dopo la data di ricezione di detta dichiarazione da parte del Segretario Generale.

(3) Qualsiasi dichiarazione formulata in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto concerne qualsiasi territorio designato in detta dichiarazione, mediante notifica all'attenzione del Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese che segue lo scadere del periodo di sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Art. 18

(1) Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione inviando una notifica all'attenzione del Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

(2) La denuncia ha effetto il primo giorno del mese che segue lo scadere del periodo di sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Art. 19

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica alle Parti e agli altri Stati membri del Consiglio d'Europa, agli altri Stati Parte alla Convenzione culturale europea, agli Stati che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione e ad ogni Stato che vi ha aderito o che è stato invitato ad aderire:

- a) ogni firma giusta l'articolo 14;
- b) la deposizione di ogni strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o di adesione giusta l'articolo 14 o 16;
- c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione giusta gli articoli 15 e 16;
- d) ogni informazione trasmessa giusta le disposizioni dell'articolo 9;
- e) ogni rapporto stabilito in applicazione delle disposizioni dell'articolo 12;
- f) ogni proposta di emendamento e ogni emendamento adottato giusta l'articolo 13 e la data d'entrata in vigore di questo emendamento;
- g) ogni dichiarazione formulata giusta le disposizioni dell'articolo 17;
- h) ogni notifica inviata in applicazione delle disposizioni dell'articolo 18 e la data in cui la denuncia ha effetto;
- i) ogni altro atto, notifica o comunicazione che si riferisce alla presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo il 16 novembre 1989 in francese e in inglese, i due testi fanno ugualmente stato, in un solo esemplare che sarà depositato nell'archivio del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa trasmetterà una copia, certificata conforme, ad ognuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli altri Stati Parte alla Convenzione culturale europea, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione e ad ogni Stato invitato ad aderirvi.

(Seguono le firme)

*Allegato⁴***L'elenco dei divieti 2025 / Codice mondiale contro il doping: agenti dopanti e metodi di doping vietati in permanenza (in e fuori competizione)⁵**

- ⁴ Nuovo testo giusta la dec. del 18 dic. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 115).
- ⁵ Questo all. non è pubblicato né nella RU né nella RS. L'«elenco dei divieti 2025 / Codice mondiale contro il doping: agenti dopanti e metodi di doping vietati in permanenza (in e fuori competizione)» può essere consultato gratuitamente, in francese e tedesco, sul sito dell'Antidoping svizzero, autorità competente per le misure antidoping conformemente all'art. 19 della L del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport (RS **415.0**), all'indirizzo www.antidoping.ch

Campo d'applicazione il 30 novembre 2017⁶

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di suc- cessione (S) Firmato senza riserva di ratificazione (F)	Entrata in vigore
Albania	15 novembre 2004	1° gennaio 2005
Andorra	19 settembre 2006	1° novembre 2006
Armenia	23 marzo 2004	1° maggio 2004
Australia	5 ottobre 1994 A	1° dicembre 1994
Austria	10 luglio 1991	1° settembre 1991
Azerbaijan	4 novembre 2003	1° gennaio 2004
Belarus	15 marzo 2006	1° maggio 2006
Belgio	30 novembre 2001	1° gennaio 2002
Bosnia e Erzegovina	29 dicembre 1994 A	1° febbraio 1995
Bulgaria	1° giugno 1992	1° agosto 1992
Canada	6 marzo 1996 F	1° maggio 1996
Ceca, Repubblica	28 aprile 1995 F	1° giugno 1995
Cipro	2 febbraio 1994	1° aprile 1994
Croazia	27 gennaio 1993 A	1° marzo 1993
Danimarca* a	16 novembre 1989 F	1° marzo 1990
Estonia	20 novembre 1997	1° gennaio 1998
Finlandia	26 aprile 1990	1° giugno 1990
Francia*	21 gennaio 1991	1° marzo 1991
Dipartimenti europei e d'oltre- mare e territori d'oltremare*	21 gennaio 1991	1° marzo 1991
Georgia	22 maggio 2003	1° luglio 2003
Germania	28 aprile 1994	1° giugno 1994
Grecia	6 marzo 1996	1° maggio 1996
Irlanda	29 gennaio 2003	1° marzo 2003
Islanda	25 marzo 1991 F	1° maggio 1991
Italia	12 febbraio 1996	1° aprile 1996
Lettonia	23 gennaio 1997	1° marzo 1997
Liechtenstein	22 maggio 2000	1° luglio 2000
Lituania	17 maggio 1996	1° luglio 1996
Lussemburgo	21 giugno 1996	1° agosto 1996
Macedonia del Nord	30 marzo 1994 A	1° maggio 1994
Malta	3 novembre 2011	1° gennaio 2012
Marocco	19 giugno 2013 A	1° ottobre 2013
Moldova*	27 gennaio 2009	1° marzo 2009
Monaco	28 novembre 2003	1° gennaio 2004
Montenegro	6 giugno 2006 S	6 giugno 2006

⁶ RU 1993 1238; 1995 4422; 1998 879; 1999 2857; 2000 2584; 2002 473; 2003 2371; 2004 1307; 2005 1007; 2007 4465; 2009 1133; 2012 433 e 2018 33.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» all'indirizzo seguente:
www.fedlex.admin.ch/it/treaty

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di suc- cessione (S) Firmato senza riserva di ratificazione (F)	Entrata in vigore
Norvegia	16 novembre 1989 F	1° marzo 1990
Paesi Bassi* ^b	1° gennaio 1000	1° gennaio 1000
Curaçao	1° gennaio 2009	1° gennaio 2009
Parte caraibica (Bo- naire, Sant'Eustachio e Saba)	1° gennaio 2009	1° gennaio 2009
Sint Maarten	1° gennaio 2009	1° gennaio 2009
Polonia	7 settembre 1990	1° novembre 1990
Portogallo	17 marzo 1994	1° maggio 1994
Regno Unito*	16 novembre 1989 F	1° marzo 1990
Isola di Man	1° ottobre 1993	1° dicembre 1993
Romania	7 dicembre 1998	1° febbraio 1999
Russia	12 febbraio 1991 A	1° aprile 1991
San Marino	31 gennaio 1990	1° marzo 1990
Serbia	28 febbraio 2001 A	1° aprile 2001
Slovacchia	6 maggio 1993 F	1° luglio 1993
Slovenia	2 luglio 1992 A	1° settembre 1992
Spagna	20 maggio 1992	1° luglio 1992
Svezia	29 giugno 1990	1° agosto 1990
Svizzera	5 novembre 1992	1° gennaio 1993
Tunisia	26 febbraio 2004 A	1° aprile 2004
Turchia	22 novembre 1993	1° gennaio 1994
Ucraina	29 novembre 2001	1° gennaio 2002
Ungheria	29 gennaio 1990 F	1° marzo 1990

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet del Consiglio d'Europa: <http://conventions.coe.int> oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

^a Non si applica alle isole Färoer né alla Groenlandia.

^b Per il Regno in Europa.

